

STUDIO LEGALE SALERA

CORSO DELLA REPUBBLICA 128 – 03043 CASSINO (FR)
TEL. 0776.328027 – 0776.327317 – FAX 0776.310610

CORTE D'APPELLO DI ROMA – SEZIONE LAVORO

RICORSO NELL'INTERESSE DI

BUBLAVA BEATA (C.F. BBLBTE65A69Z155L) nata il 29.01.1965 a Piestany (Slovacchia) e residente in 03035 Fontana Liri (FR) via Tirocannone 6/A, **DI LORENZO GIOVANNA (C.F. DLRGNN74R63C034S)** nata il 23.10.1974 a Cassino (FR) e residente in 03043 Cassino (FR) via Sferracavalli n. 86, **GABRIELE TIZIANA (C.F. GBRTZN80A45G838H)** nata il 05.01.1980 a Pontecorvo (FR) e residente in 03030 Castrocielo (FR) via Madonna di Loreto n. 29, **LUCCIOLA FABIO (C.F. LCCFBA86B26C034V)** nato il 26.02.1986 a Cassino (FR) e residente in 03047 San Giorgio a Liri (FR) loc. Limatella n. 36, **LUCCIOLA GIULIO (C.F. LCCGLI87E19H5010)** nato il 19.05.1987 a Roma (RM) e residente in 81040 Rocca d'Evandro (CE) via Colli n. 112, **SERRA DANIELA (C.F. SRRDNL83D51C034Q)** nata l'11.04.1983 a Cassino (FR) e residente in 03049 Sant'Elia Fiumerapido (FR) vi Strette Camere n. 38, **ZAGORDI FRANCESCA (C.F. ZGRFNC82C71H51N)** nata il 31.03.1982 a Roma (RM) e residente in 00176 Roma (RM) via Antonio Tempesta n. 223, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato al presente atto, dall'Avv. Sandro Salera (C.F. SLRSDR59A27C034A), e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Matteo Barrea sito in Roma, via Centuripe n. 33.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC studiosalera@pecavvaticassino.it ed al fax 0776.310610).

CONTRO

BRACAGLIA Manuela, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tomasso e con questi elettivamente domiciliata in Via Fedele Cavalosa a 03100 Frosinone presso lo Studio dell'Avv. Italico De Santis.

E NEI CONFRONTI



STUDIO LEGALE SALERA

CORSO DELLA REPUBBLICA 128 – 03043 CASSINO (FR)
TEL. 0776.328027 – 0776.327317 – FAX 0776.310610

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via A. Fabi snc – 03100 Frosinone, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Tallini presso il cui Studio in Via Luigi Luciani n. 1 a Roma è elettivamente domiciliata;

BALDASSARRE Antonio Claudio, CANDELARESI Elisa, CARRAFELLI Sabrina, CIRIACI Pietro, FAVA Marco, GABRIELE Tiziana, GERMANI Loredana, LOMBARDI Damiano, LOMBARDI Gianluca, PONDRI Maria Laura, RUSSO Laura, SANTUCCI Valentina, TRAMAZZO Andrea e VETRULLO Danilo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Ruffini, Martina Silvestrini e Benedetto Cesarini, elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Roma alla Via Carlo Conti Rossini n. 95;

TIBERIA Umberto, MALIZIA Giovanni e PALOMBI Onorina, rappresentati e difesi dall'Avv. Italico Perlini presso il cui Studio in Via Adige n. 41 – 03100 Frosinone sono elettivamente domiciliati;

DEL DUCA Fabio, QUARANTA Federica e CARDILLO Franco, rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Piroli e dall'Avv. Massimo Pizzarda, elettivamente domiciliati in Frosinone alla Piazza Caduti di Via Fan n. 31;

DE CICCIO Esterina e VENDITTI Giada, rappresentate e difese dall'Avv. Giorgio Verrecchia ed elettivamente domiciliate nel suo studio in cassino (FR), alla Via Visocchi n. 12

NONCHÉ

Di tutti gli altri **361 soggetti NON COSTITUITI collocati nella graduatoria finale** dei 402 partecipanti al concorso per mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) – infermiere, ctg. D, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.04.2019 (e poi riportata nella deliberazione ASL FR n. 1010/2019) che di seguito integralmente si riproduce



STUDIO LEGALE SALERA

CORSO DELLA REPUBBLICA 128 - 03043 CASSINO (FR)
TEL. 0776.328027 - 0776.327317 - FAX 0776.310610

Avviso Pubblico di FIDUCIA Nazionale
per Tratti e Colloquio per la procedura a Tempo Indeterminato di N. 2 Posti di
"Conferenziere Professionista Laureato" Categoria "D"

Pos.	Cognome e Nome	Matr.	Esame	Esame	Esame	Esame
1	DEL DUCIA FABIO	172187778	18.848	88.000	74.848	
2	LUCCIO A FABIO	89/8921888	14.828	88.000	72.828	
3	LORENZO GIAMPAOLO	89/111888	14.818	88.000	72.818	
4	DI LORRENZO GIOVANNI	89/1818728	18.702	88.000	71.702	
5	CARMELO FIORE	89/111888	18.800	88.000	71.800	
6	PAOLA MARCO	21/111888	17.800	88.000	70.800	
7	MARCO VALENTINA	22/111874	20.878	88.000	70.878	
8	RICCI RINDETTA	22/111888	18.188	88.000	70.188	
9	RICCI DANIELA	11/111888	18.188	88.000	70.188	
10	CARAPPELLI SABRINA	89/111888	18.800	88.000	70.800	
11	GIAMPAOLO LORREANA	89/111888	18.800	88.000	70.800	
12	GIAMPAOLO FRANCESCA	89/111888	14.880	88.000	69.880	
13	CARMELO ARMANDO	21/111888	18.800	88.000	69.800	
14	VIRIDY GIAMPAOLO	89/111888	18.800	88.000	69.800	
15	MARCO RITA	22/111888	11.817	88.000	69.817	
16	MARCO DAMIANO	22/111888	11.188	88.000	69.188	
17	MARCO RITA	22/111888	18.800	88.000	69.800	
18	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
19	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
20	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
21	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
22	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
23	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
24	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
25	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
26	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
27	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
28	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
29	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
30	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
31	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
32	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
33	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
34	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
35	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
36	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
37	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
38	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
39	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
40	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
41	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
42	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
43	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
44	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
45	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
46	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
47	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
48	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
49	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	
50	VIRIDY DANIELA	22/111888	11.800	88.000	69.800	

30 SET. 2019
IL CANCELLIERE

STUDIO LEGALE SALERA

CORSO DELLA REPUBBLICA 128 - 03043 CASSINO (FR)
TEL. 0776.328027 - 0776.327317 - FAX 0776.310610

ATTIVA - PRESSIONE				
NUM.	COGNOME E NOME	DATA NASCITA	VALORE	VALORE
31	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
32	MARTINELLI MARCO	28/03/1966	18.425	88.000
33	DE VITO ANTONIO	18/03/1960	2.000	88.000
34	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
35	SALERA FRANCESCO	22/05/1965	8.200	88.000
36	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
37	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
38	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
39	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
40	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
41	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
42	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
43	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
44	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
45	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
46	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
47	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
48	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
49	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
50	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
51	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
52	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
53	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
54	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
55	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
56	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
57	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
58	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
59	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
60	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
61	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
62	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
63	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
64	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
65	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
66	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
67	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
68	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
69	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
70	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
71	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
72	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
73	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
74	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
75	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
76	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
77	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000

ATTIVA - PRESSIONE				
NUM.	COGNOME E NOME	DATA NASCITA	VALORE	VALORE
78	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
79	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
80	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
81	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
82	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
83	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
84	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
85	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
86	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
87	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
88	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
89	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
90	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
91	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
92	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
93	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
94	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
95	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
96	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
97	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
98	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
99	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
100	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
101	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
102	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
103	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
104	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
105	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
106	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
107	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
108	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
109	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
110	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
111	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
112	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
113	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
114	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
115	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
116	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
117	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
118	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
119	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000
120	FRANCOIS ANDREA	21/04/1962	8.200	88.000

CORSO DELLA REPUBBLICA 128 – 03043 CASSINO (FR)
TEL. 0776.328027 – 0776.327317 – FAX 0776.310610

RIPARTIZIONE					
162	GILLIANE SILVANA	17/05/1979	1.8.599	45.500	25.600
163	MALFERTA MARILYNHETTA	17/05/1974	1.8.595	36.000	28.400
164	AMIGLIORE MARIA	18/05/1978	2.2.598	38.500	28.500
165	CECCOLA ANTONELLA	18/05/1980	1.8.595	38.500	28.500
166	DELLAVALLE LIDIAFRIDA	18/05/1978	1.8.595	38.500	28.500
167	BOSSI FIORE	21/04/1984	1.8.595	38.500	28.500
168	CONTI EUSTO	18/05/1980	1.8.595	38.500	28.500
169	GERARDI LUCIA	16/03/1988	8.599	35.500	28.400
170	DE VULS PRANZESCO	28/11/1981	18.595	38.500	28.500
171	VALDE SATURNIA	17/08/1983	2.1.595	35.500	28.500
172	DE VULS PRANZESCO	20/01/1984	8.599	35.500	28.400
173	PIRELLI ROBERTA	18/06/1985	8.597	36.000	28.400
174	MURRI GIUSEPPE	19/07/1985	7.988	31.000	28.400
175	SCALFARI GIOVANNI	20/08/1987	10.599	36.500	28.500
176	SCALFARI ELISA	20/09/1988	3.480	45.000	28.500
177	DE VULS PRANZESCO	23/09/1983	2.646	38.500	28.500
178	GOVI SILVANA	11.4.80	10.599	38.500	28.500
179	GOVI SILVANA	13/09/1989	3.487	45.000	28.500
180	DE VULS PRANZESCO	18/05/1979	1.8.595	38.500	28.500
181	LOMBARDI ANTONIO	13/12/1987	8.988	38.500	28.500
182	LOMBARDI ANTONIO	08/05/1989	3.988	45.000	28.500
183	LOMBARDI ANTONIO	19/12/1989	3.988	45.000	28.500
184	LOMBARDI ANTONIO	15/06/1988	8.988	38.500	28.500
185	LOMBARDI ANTONIO	13/11/1988	8.988	38.500	28.500
186	LOMBARDI ANTONIO	05/12/1987	18.987	40.000	28.500
187	LOMBARDI ANTONIO	13/08/1986	12.987	33.000	28.500
188	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1979	1.8.595	38.500	28.500
189	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
190	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
191	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
192	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
193	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
194	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
195	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
196	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
197	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
198	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
199	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
200	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
201	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
202	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
203	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
204	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
205	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
206	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
207	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
208	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
209	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
210	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
211	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500
212	LOMBARDI ANTONIO	08/07/1989	3.988	45.000	28.500

STUDIO LEGALE SALERA

CORSO DELLA REPUBBLICA 128 - 03043 CASSINO (FR)
TEL. 0776.328027 - 0776.327317 - FAX 0776.310610

ASL FROSINONE				
204	FLORIO CLAUDIO	28/05/1975	22.040	89.000
205	GIAMANNI EMILIO	28/11/1977	8.013	89.000
206	MASSARO ROSSO	18/08/1980	16.000	89.000
207	COMOLVALI TEREZA	10/08/1978	16.000	89.000
208	SAVARESE MARCELLA	20/08/1976	21.000	89.000
209	BUSQUERO ANGELO	28/02/1977	7.000	89.000
210	LIVIGNI TERESA	08/08/1980	9.000	89.000
211	DEI ROMATO	14/11/1988	8.000	89.000
212	ROSSI PAOLA	28/08/1988	7.000	89.000
213	PANZOLINI ALDO	30/02/1980	8.000	89.000
214	DUPA RITA	18/02/1987	6.000	89.000
215	PAPARELLI ANNA	28/02/1978	8.000	89.000
216	ELISA GIOVANNI	18/02/1987	6.000	89.000
217	MASSALUZZO	08/02/1982	1.000	89.000
218	MASSALUZZO ANTONIO	01/07/1981	1.000	89.000
219	MASSALUZZO ANTONIO	28/11/1981	14.000	89.000
220	MASSALUZZO ANTONIO	28/02/1981	1.000	89.000
221	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
222	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
223	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
224	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
225	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
226	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
227	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
228	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
229	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
230	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
231	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
232	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
233	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
234	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
235	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
236	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
237	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
238	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
239	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
240	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
241	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
242	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
243	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
244	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
245	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000
246	MASSALUZZO ANTONIO	20/02/1982	1.000	89.000

ASL FROSINONE				
246	MARANO ANTONIO	22/10/1980	8.100	89.000
247	MARANO ANTONIO	17/11/1978	17.100	89.000
248	MARANO ANTONIO	17/08/1980	19.118	89.000
249	MARANO ANTONIO	08/08/1982	12.110	89.000
250	MARANO ANTONIO	08/08/1982	3.100	89.000
251	MARANO ANTONIO	18/08/1978	7.000	89.000
252	MARANO ANTONIO	08/08/1984	3.000	89.000
253	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
254	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
255	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
256	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
257	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
258	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
259	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
260	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
261	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
262	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
263	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
264	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
265	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
266	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
267	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
268	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
269	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
270	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
271	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
272	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
273	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
274	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
275	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
276	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
277	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
278	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
279	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
280	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
281	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
282	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
283	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
284	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
285	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
286	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000
287	MARANO ANTONIO	08/08/1978	12.040	89.000

STUDIO LEGALE SALERA

CORSO DELLA REPUBBLICA 128 - 03043 CASSINO (FR)
TEL. 0776.328027 - 0776.327317 - FAX 0776.310610

SENTENZA AUTOREGGIATA
AL
PRODOTTORE

208	DE PASCALE STEFANO	10/08/1988	10.450	40.000	50.450
209	CARREVALI MARCO	28/03/1973	20.400	20.000	40.400
210	NERONI PATRIZIA	18/03/1964	20.400	20.000	40.400
211	GIULIEMMO VITTORIO	11/01/1981	16.400	40.000	56.400
212	BRADAGLIA MANUELA	05/09/1978	20.400	20.000	40.400
213	MARILIO FRANCESCO	29/10/1981	1.300	10.000	11.300
214	LOMBARDI MANUELA	30/04/1981	13.370	23.000	36.370
215	RAMINO NUNZIA	03/03/1993	2.300	24.000	26.300
216	RANTILLI RAFFAELA	14/09/1987	11.240	23.000	34.240
217	GIORDANO PAOLA	11/06/1978	14.300	20.000	34.300
218	PANDELLA ANGELA	21/03/1972	20.200	20.000	40.200
219	LIBERATO SERENA	04/09/1983	18.270	20.000	38.270
220	SEPE SILVIO	08/12/1984	11.200	23.000	34.200
221	STRACONE ANGELO	12/07/1970	20.200	20.000	40.200
222	TATANGOLO GIAMFRANCO	08/10/1973	20.200	20.000	40.200
223	STANFORD CAROLINA	02/03/1978	20.100	20.000	40.100
224	MAZZINI MARCO	28/08/1984	5.100	20.000	25.100
225	VIETRONI RENZO	24/12/1974	20.100	20.000	40.100
226	GIORDANO CLAUDIA	13/08/1988	13.100	23.000	36.100
227	GIULIARDI NATASCHA	24/04/1975	20.100	20.000	40.100
228	SCOCIMONDI DONATELLA	27/09/1973	20.100	20.000	40.100
229	DIANA DONATELLA	28/04/1983	20.100	20.000	40.100
230	BRACCA MARIA MAURIZIO	13/03/1970	20.000	20.000	40.000
231	PERINI RAFFAEL	28/07/1973	20.000	20.000	40.000
232	CONSTANTINI STEFANO	20/01/1989	8.000	20.000	28.000
233	VACCONE GIUSEPPE ANGELO	18/04/1970	20.000	20.000	40.000
234	CARABELLA GIOVANNI	08/12/1988	20.000	20.000	40.000
235	MAZZAROLI MARILENA	10/08/1987	20.000	20.000	40.000
236	ANTONELLI STEFANIA	17/11/1984	20.000	20.000	40.000
237	PORRIGLI MARIA ASSUNTA	04/06/1982	2.000	20.000	22.000
238	NOVA DONATELLA	29/10/1975	19.000	20.000	39.000
239	LUIGI DAVIDE	28/04/1986	10.000	20.000	30.000
240	CHIESI TERESA	15/08/1973	19.000	20.000	39.000
241	TOSCI LAURA	26/01/1984	16.700	20.000	36.700
242	CACCIARI DINO	27/06/1982	10.700	20.000	30.700
243	GIUFFRÈ CARMELO	01/05/1987	8.000	20.000	28.000
244	BORTONE VALERIO	07/03/1987	10.000	20.000	30.000
245	ARRIGHI LILIANA	15/08/1973	6.000	20.000	26.000
246	ROSSI ANNA	23/11/1987	10.700	20.000	30.700
247	CARACCA ANTONIO	18/07/1978	9.300	20.000	29.300
248	DELL'ACQUA ANTONIO	24/12/1980	8.200	20.000	28.200
249	DELL'ACQUA ANTONELLA	13/07/1983	12.100	20.000	32.100

SENTENZA AUTOREGGIATA
AL
PRODOTTORE

250	DELL'ACQUA ANTONELLA	07/03/1983	12.100	20.000	32.100
251	POGGIOLI ASSUNTA	07/08/1978	10.000	20.000	30.000
252	LAZZAROLI DANIELA	14/12/1982	10.000	20.000	30.000
253	FRANCESCO CONCETTA	08/03/1981	8.000	20.000	28.000
254	BARBERIS ANTONELLA	29/11/1986	8.000	20.000	28.000
255	DI MATTEO NIGEL ETIA	08/12/1987	4.377	20.000	24.377
256	FORNARA DANIELE	21/02/1988	8.000	20.000	28.000
257	DELL'ACQUA NUNZIETTA	08/03/1988	5.100	20.000	25.100
258	FRANCESCO LILIANA	16/11/1978	4.000	20.000	24.000
259	ROCCO GREGORIO	19/07/1980	4.700	20.000	24.700
260	MARI VALERIA	08/03/1980	8.000	20.000	28.000
261	PERINI IRENE PAOLA	10/03/1984	8.000	20.000	28.000
262	DELL'ACQUA FRANCESCO	19/08/1983	4.000	20.000	24.000
263	PANTIMATTI BEATRICE	08/12/1980	7.000	20.000	27.000
264	PANTIMATTI ANTONIO	07/08/1983	18.000	20.000	38.000
265	ANTONETTI PAOLO	08/02/1985	8.700	20.000	28.700
266	BUONALUMINI MARTINA	08/08/1988	7.700	20.000	27.700
267	ARRELLA CLAUDIA	10/02/1987	7.000	20.000	27.000
268	DELL'ACQUA VERONICA	07/03/1980	3.700	20.000	23.700
269	DELL'ACQUA VERONICA	08/12/1973	18.000	20.000	38.000
270	DELL'ACQUA LUCIA	20/08/1988	11.100	20.000	31.100
271	DI REGINA MARILINA	28/08/1983	15.000	20.000	35.000
272	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
273	DELL'ACQUA FRANCESCO	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
274	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
275	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
276	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
277	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
278	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
279	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
280	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
281	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
282	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
283	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
284	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
285	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
286	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
287	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
288	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
289	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
290	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
291	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
292	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
293	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
294	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
295	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
296	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
297	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
298	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
299	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000
300	DELL'ACQUA LUCIA	14/12/1983	10.000	20.000	30.000

STUDIO LEGALE SALERA

CORSO DELLA REPUBBLICA 128 - 03043 CASSINO (FR)
TEL. 0776.328027 - 0776.327317 - FAX 0776.310610

44750 - 03043 Cassino (FR) - 0776.328027

AL
PROSINONE

372	PROSINONE DE MEO ANGELO	25/08/1980	50.000	30.000	20.000
373	MARSA CHIARA	11/09/1985	10.000	10.000	00.000
374	GIORGIA CASQUALE	22/03/1984	1.000	00.000	00.000
375	FRANCESCA EMILIO	28/03/1988	10.000	00.000	00.000
376	FABRIZIO SIMONE	28/08/1988	0.000	00.000	00.000
377	ALDO MARIO	11/09/1988	0.000	00.000	00.000
378	MARILENE	08/01/1978	0.000	00.000	00.000
379	MARILENE	02/08/1984	0.000	00.000	00.000
380	MARILENE	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
381	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
382	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
383	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
384	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
385	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
386	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
387	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
388	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
389	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
390	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
391	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
392	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
393	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
394	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
395	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
396	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
397	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
398	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
399	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
400	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
401	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000
402	MARILENE ANTONIO	08/01/1988	0.000	00.000	00.000



[Handwritten signature]

PER L'APPELLO

Della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 78/2021 pubblicata il 31/03/2021, comunicata in pari data e non notificata, con cui, in accoglimento del ricorso, è stata dichiarata la illegittimità della deliberazione n. 1798 del 20.08.2018 di indizione di avviso di mobilità nella parte in cui ha previsto una prova colloquio, con declaratoria di illegittimità della graduatoria finale nella parte in cui è stato computato l'esito finale del colloquio nella valutazione, con ordine alla Azienda sanitaria di riformulare la graduatoria con il solo punteggio per i titoli (inammissibili le altre domande e cessazione della materia del contendere per Baldassarre, Candelaresi, Caffarelli, Ciriaci, Fava, Gabriele, Germani, Lombardi D., Lombardi G., Mazzocchi, Pondri, Russo, Santucci, Tramazzo e Ventrullo); spese a carico della ASL per euro 3.000 oltre oneri di legge.

PREMESSA IN FATTO

Con ricorso ex art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 la Sig.ra Bracaglia Manuela conveniva in giudizio, innanzi il tribunale di Frosinone, la ASL di Frosinone.

Si costituiva la ASL insinuando preliminarmente per il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in luogo di quello amministrativo; nel merito allegava la piena legittimità della procedura e la inammissibilità di una sostituzione del Giudice nell'attività discrezionale della Amministrazione.

Si costituivano i convenuti Baldassarre Antonio Claudio, Candelaresi Elisa, Carraffelli Sabrina, Ciriaci Pietro, Fava marco, Gabriele Tiziana, Germani Loredana, Lombardi Damiano e Gialuca, Pondri Maria Laura, Russo Laura, Santucci Valentina, Tramazzo Andrea e Ventrullo Danilo, i quali eccepivano il difetto di giurisdizione e nel merito ritenevano legittima la previsione nella procedura di una prova per colloquio e l'attribuzione ad esso di un punteggio di 60/100.



Si costituivano i convenuti Tiberia Umberto, Malizia Giovanni e Palombi Onorina eccependo il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione, carenza di interesse e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede; deducevano la legittimità della prova colloquio e la impossibilità del Giudice di sostituirsi alla Asl nell'esercizio di poteri discrezionali.

Si costituivano Del Duca Fabio, Quaranta Federica e Cardillo Franco eccependo il difetto di giurisdizione ed inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza e per carenza di interesse; nel merito ritenevano legittima la clausola che prevedeva il colloquio.

Si costituivano i convenuti Bublava Beata, carnevale Armando, D'Aniello Martina, De Camillis Piera, De Maio Gianluca, Della Valle Fabio, Di Lorenzo Giovanna, Di Sarra Luca, Farina Ilenia, Lucciola Fabio e Giulio, Maddalena Annamaria, Ranaldi Federica, Sacco Antonio, Sugamosto Francesca, Venditti Desirè e Zagordi Francesca, i quali eccepivano il difetto di giurisdizione, la sussistenza di giudicato riflesso e la legittimità della procedura, in particolare la clausola che disponeva la prova per colloquio.

Espletata l'istruttoria, il Tribunale decideva la causa con la sentenza in epigrafe.

In motivazione, ritenuta la competenza del Giudice ordinario in quanto nelle procedure di mobilità, avendosi cessione del contratto, non vi sarebbe stata una nuova assunzione, condizione al ricorrere della quale sarebbe sorta la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63. Comma 4, d.lgs. n. 165/2001, nel merito riteneva illegittimo il *modus procedendi* dell'ASL in quanto, essendo postulata nella procedura di mobilità la corrispondenza della qualifica professionale, la valutazione comparativa poteva riguardare solo i titoli di servizio e di studio e non la prova di idoneità (colloquio).

Pertanto, ferma restando la potestà della ASL di procedere a valutazione comparativa dei candidati in quanto le domande di partecipazione erano



superiori ai posti messi a bando, sosteneva il tribunale che tale valutazione non poteva riguardare l'accertamento dell'idoneità professionale (già verificato con l'originaria assunzione).

Tanto premesso, gli istanti in epigrafe generalizzati, come rappresentati e difesi,

RICORRONO

All'Ecc.ma Corte d'appello adita perché, previa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 435 c.c., voglia accogliere il presente gravame per i seguenti

MOTIVI

A-) Difetto di giurisdizione. La sentenza è gravata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione (da pag. 8 riga 25 a pag. 18 riga 15) sostenendo che, trattandosi nella specie di procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e art. 52 CCNL di Comparto 21/05/2018, si verserebbe in ipotesi di cessione del contratto e non di nuova assunzione, per cui la giurisdizione apparterrebbe al Giudice ordinario "... giacché non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del g.a. di cui al comma 4 dell'art. 63 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Invero, i trasferimenti per mobilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non costituiscono nuove assunzioni, sussistendo una continuità nel rapporto di lavoro consistente nella conservazione della posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento. Pertanto i trasferimenti per mobilità non danno luogo ad alcuna novazione del rapporto precedente, che non rimane estinto, e neppure al sorgere di un nuovo rapporto presso l'amministrazione ricevente, bensì ad una ipotesi di cessione del contratto per la quale risulta necessario il consenso del dipendente in qualità di contraente ceduto. Il processo di mobilità non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che si sostituisce a quello precedente, ma costituisce una vicenda modificativa del rapporto di lavoro originario, il



quale continua con la nuova amministrazione senza soluzione di continuità e senza bisogno di concludere un nuovo contratto”.

L’assunto non è condivisibile in quanto secondo la più recente giurisprudenza, se la mobilità esterna viene attuata mediante concorso con procedura destinata a concludersi con la approvazione di una graduatoria finale, la controversia ricadente sull’avviso di mobilità rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto mobilità attuata in modo diverso dal passaggio immediato e diretto (Cons. giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 27-03-2019, n. 260).

Tale è il caso di specie, nel quale non vi è un passaggio diretto di personale, ma l’assunzione presso la Asl in esito ad una procedura con bando e graduatoria di merito con numero predefinito di posti messi a concorso.

Significativo è il fatto che nel caso in esame i vincitori costituiscono con l’Azienda sanitaria procedente un nuovo rapporto, sicché “In tema di impiego pubblico privatizzato, è attribuita alla giurisdizione amministrativa la controversia relativa all’impugnazione di un avviso di mobilità, indetto, ex art. 30 d.leg. n. 165 del 2001, per la copertura di posti di cancelliere a tempo pieno e indeterminato, che preveda una procedura concorsuale selettiva, attuata mediante il sistema della mobilità esterna, destinata a concludersi con l’approvazione di una graduatoria finale e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro tra il vincitore e la p.a. che ha indetto la selezione” (Cass. civ., sez. un., 12-05-2017, n. 11800).

Così anche la giurisprudenza amministrativa, secondo cui “La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblici concorsi, ai sensi dell’art. 63, c. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, si estende a tutte le procedure selettive caratterizzate da concorsualità, cioè di tipo comparativo, con assegnazione di veri e propri punteggi ed elaborazione di una graduatoria finale di merito, a seguito di valutazioni e di giudizi attribuiti sia ai titoli che al colloquio secondo una nozione di concorso in senso stretto” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 21/09/2020, n.9629).

La stessa giurisprudenza citata in sentenza ha ritenuto che l’art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001 va interpretato in senso estensivo, facendo rientrare nella



sua previsione tutte le procedure concorsuali da cui a qualunque livello consegua la novazione del rapporto di lavoro (Cass. civ., ord., 30-07-2020, n. 16452).

Ciò vale tanto più nel caso di specie, in cui la ricorrente originaria ha impugnato il bando contestando le modalità di selezione.

Sotto questo aspetto lo stesso Tribunale in fattispecie analoga ha ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice amministrativo tutte le volte che oggetto del petitum principale è la richiesta di annullamento di un atto generale ritenuto illegittimità (tale è il bando), mentre per potersi radicare la competenza del Giudice ordinario è necessario che il ricorrente proponga in prima istanza di inclusione nella graduatoria, ovvero in una data posizione della graduatoria (“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell’ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l’istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”, Trib. Frosinone 17-07.2020, n. 498).

B-) Violazione del principio del ne bis in idem. Rilevanza del giudicato riflesso. In secondo luogo la sentenza è appellata nella parte in cui il Tribunale non ha portato a recensione l’eccezione di parte relativa alla



inammissibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem* in quanto sulla questione si è già formato il giudicato per effetto della Ordinanza del Tribunale di Frosinone (Collegio reclamo) del 19/09/2019 (RG 2394/2019) nel ricorso presentato da Tiberina Umberto ed altri contro la ASL FR ed altri che, revocando l'ordinanza n. 7252 del 16.07.2019, ha ritenuto pienamente legittima la procedura oggetto del presente contenzioso.

Sul punto nella propria comparsa di costituzione gli appellanti hanno osservato, in ordine alla citata Ordinanza del Collegio del Tribunale di Frosinone del 19-09-2019, che “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento e sempre che il medesimo terzo, il quale subisca o si avvantaggi dell'effetto riflesso del giudicato *inter alios*, sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione” (Cass. civ., sez. II, 25-02-2019, n. 5411).

Nella fattispecie è appena il caso di richiamare l'attenzione sul fatto che il ricorso della Bracaglia, titolare della medesima posizione già giustiziata dal Tribunale di Frosinone con la prefata pronuncia, riguarda l'impugnativa dello stesso provvedimento e per gli stessi motivi già oggetto dell'altro procedimento.

Di talché il provvedimento spiega efficacia di giudicato riflesso in quanto coinvolgente identica situazione ed essendovi identità di *causa petendi* e di *petitum*, oltre che parzialmente di parti: ricorrendo tali condizioni, la sentenza resa *inter alios* opera con l'autorità del giudicato anche nel presente giudizio, salvo che il Giudice, al fine di evitare contrasto di giudicati, non voglia uniformarsi alla pronuncia già assunta dal medesimo Tribunale, dandovi continuità.

C-) Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 52 CCNL Comparto sanità triennio 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018.



La sentenza è gravata nella parte in cui ha ritenuto che “... la nuova formulazione legislativa non vale a dare alla procedura di mobilità carattere intrinsecamente comparativo, né ad attribuire all’amministrazione il potere di sottoporre il lavoratore istante a verifiche di idoneità professionale”.

L’assunto giudiziale è in contrasto con la disciplina applicabile, cioè l’art. 52 CCNL del 21.05.2018 (triennio 2016/18), il quale, nel sostituire l’art. 19 CCNL Integrativo 07.04.1999 del 20.09.2001, per la formazione delle liste di mobilità non prescrive più prescritta la sola valutazione di titoli, ma (in verità come già ritenuto dalla giurisprudenza: ved. Cass. civ., sez. lav., 27-01-2015, n. 1485) l’Amministrazione può procedere anche con l’integrazione di un colloquio.

Infatti, l’art. 52 CCNL ha rimesso unicamente all’Amministrazione la potestà di fissare i criteri di valutazione mediante apposita specificazione nel bando, che ne diventa la *lex specialis* cui è rimessa la prerogativa di stabilire i criteri di valutazione, evidentemente riconducibile, a questo punto, ai poteri discrezionali della Amministrazione.

Che nella specie si tratti di una procedura ad evidenza pubblica che nulla ha di meccanico si evince dal fatto che dopo la modifica dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 ad opera dell’art. 49 l. n. 150/2009, la previsione della preventiva fissazione dei criteri di scelta riporta la fattispecie ad una strutturazione bifasica, in virtù della quale vi è una preventiva fase di evidenza pubblica diretta alla selezione dei partecipanti ed una seconda fase relativa alla instaurazione del rapporto (tale normativa è in questi termini richiamata in C. cost. n. 324/2010).

Una volta che è stata configurata la procedura come concorsuale, deve poi farsi applicazione del principio secondo cui in materia alla P.A. è riconosciuta una discrezionalità ampia, l’esercizio della quale sfugge al sindacato del Giudice impinguendo nel merito dell’azione dell’amministrazione (ex multis, C. Stato, sez. IV, 01.06.2010, n. 3477; conf. C. Stato, sez. IV, 27-06-2007, n. 3745; C. Stato, sez. IV, 23.08.2010, n. 5905; C. Stato, sez. V, 11.05.2009, n. 2880).



In particolare la giurisprudenza ha individuato i limiti entro cui l'attività della Amministrazione e del suo organo ausiliare (la Commissione esaminatrice) possono essere sindacati in sede giurisdizionale, sostenendo in proposito che “Nei pubblici concorsi la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è connotata da un'ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità; pertanto, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza [ndr, logicità e razionalità], le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dalle censure contro di essa proposte” (Cons. giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 27-03-2018, n. 176; C. Stato, sez. IV, 23.08.2010, n. 5905; conf. TAR Lazio, Roma, sez. I, 09.05.2009, n. 5055).

Inoltre “La mancanza di criteri predeterminati di valutazione, a cui la commissione esaminatrice avrebbe dovuto attenersi per la stesura dei testi delle lezioni e per la metodologia da adottare nel corso dell'esame orale per il conseguimento di abilitazione all'insegnamento, affinché i candidati fossero posti tutti nelle stesse condizioni, non determina senz'altro l'illegittimità della procedura concorsuale allorché i criteri stessi siano comunque sussistenti e non vengano segnalate circostanze concrete, atte a fornire quanto meno un principio di prova di erroneità del giudizio” (C. Stato, sez. VI, 02-03-2009, n. 1168).

Passando alla previsione del colloquio quale criterio selettivo, rispondendo tale scelta alla discrezionalità riconosciuta alla Amministrazione nello stabilire, con il bando, la *lex specialis* della procedura, nella specie la previsione ha una sua specifica e ragionevole ratio, in quanto risponde alla esigenza di verificare il grado di possesso di una professionalità maturata nel corso del rapporto di lavoro con la azienda di appartenenza adattabile alle specifiche esigenze della azienda sanitaria di destinazione secondo il suo modello organizzativo.

Questa opzione interpretativa è stata condivisa dallo stesso Tribunale di Frosinone del 19-09-2019 nel definire – come detto – un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del medesimo bando, in cui si legge che “Nessuna



disposizione vieta alla amministrazione convenuta di inserire la prova colloquio quale strumento per la valutazione comparativa dei candidati in una procedura di mobilità. Né si ritiene che questo divieto sia desumibile dalle caratteristiche della mobilità, che coinvolge candidati già dipendenti della p.a., sottoposti a prova concorsuale idoneativa, in possesso della medesima qualifica e inquadramento da ricoprire nella amministrazione di destinazione”.

Tale ultima argomentazione consente di superare l’equivoco contenuto nel ricorso, nel quale la controparte ritiene che la procedura di mobilità sia definita in maniera meccanica con riferimento al solo possesso del titolo professionale richiesto per ricoprire il posto.

Sotto altro profilo, è vero che l’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 non prevede il colloquio tra i criteri di selezione, ma altrettanto vero è che lo stesso rinvia ai contratti collettivi nazionali, i quali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dalla disposizione: tanto è quanto avvenuto nello specifico comparto, nel quale il ccnl, come detto, ha rinviato al bando, con una clausola aperta, la fissazione dei criteri di selezione.

Conseguentemente nessuna utilità può avere la riformulazione della graduatoria con i punteggi assegnati per la valutazione dei soli titoli.

P.Q.M.

Voglia l’Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, a riforma della appellata sentenza, in accoglimento delle domande tutte formulate dagli appellanti nel proprio atto costitutivo, rigettare le conclusioni di cui all’avversario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio.
Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio che si renderà necessario ed opportuno all’esito delle eventuali difese di controparte.

Con ogni riserva e salvezza.



STUDIO LEGALE SALERA

CORSO DELLA REPUBBLICA 128 – 03043 CASSINO (FR)
TEL. 0776.328027 – 0776.327317 – FAX 0776.310610

Si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile.

Si allega, unitamente alla copia uso appello della sentenza impugnata, il fascicolo di parte del primo grado di giudizio.

Cassino-Roma, 27.09.2021

Avv. Sandro Salera

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX
ART. 151 C.P.C. E, IN SUBORDINE, DI AUTORIZZAZIONE
ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART.
150 C.P.C.**

Il sottoscritto difensore,

PREMESSO CHE

- la sentenza appellata è stata resa all'esito di un giudizio nel quale si sono costituiti unicamente le parti in epigrafe indicate;
- tutte le altre parti non costituite sono chiaramente identificabili dal ricorso di primo grado e dalla graduatoria relativa all'Avviso Pubblico di cui è causa (riportato nel presente ricorso),

FA ISTANZA

di autorizzazione: - IN VIA PRINCIPALE della notificazione del presente ricorso e del conseguente decreto di fissazione di udienza a tutti i soggetti convenuti nel giudizio di primo grado diversi dalle parti costituite, a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, www.asl.fr.it; - IN SUBORDINE, della notificazione del presente ricorso e del conseguente decreto di fissazione di udienza ai medesimi soggetti, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., per pubblici proclami.

Cassino, 27.09.2021

Avv. Sandro Salera

